DECISIONE

del 23 dicembre 1965

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su talune spezie e su taluni articoli sportivi

(66/11/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi (1),

DECIDONO:

Articolo 1

Il 1° gennaio 1966, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sui prodotti — ad eccezione dell'olio di ricino, diverso dal greggio, della voce 15.07 B I a 2 — che formano oggetto della decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della suddetta decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE

del 23 dicembre 1965

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla sospensione totale dei dazi doganali che gli Stati membri applicano vicendevolmente per taluni prodotti tropicali

(66/12/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

(1) Vedi pag. 47/66 della presente Gazzetta.

DECIDONO :

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono vicendevolmente i dazi doganali all'importazione che applicano ai prodotti elencati qui di seguito :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 08.01 D	Noci di acagiù
ex 09.04 A II c	Pimenti del genere « Capsicum », non tritati né macinati, altri
ex 09.04 B	Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Il Presidente

E. COLOMBO